



COMUNE DI VALDERICE

REGOLAMENTO

COMUNALE PER L'ADOZIONE

DI CANI RANDAGI RITROVATI SUL TERRITORIO

COMUNALE

Il Responsabile del Settore

(Ing. Giovanni Corso)

Art. 1 - Finalità

La finalità del presente regolamento è quella di incentivare l'adozione dei cani randagi ritrovati e catturati sul territorio comunale di Valderice, allo scopo di fronteggiare il preoccupante fenomeno del randagismo, di garantire il benessere degli animali ricoverati facendoli adottare da famiglie consapevoli e responsabili e limitare i costi a carico della collettività.

Art. 2 - Requisiti per l'adozione dell'animale

I cani randagi catturati nel Comune di Valderice e ricoverati presso il rifugio comunale o strutture convenzionate potranno essere adottati dai seguenti soggetti: associazioni o persone fisiche (maggiorenni o minorenni muniti di assenso scritto, sottoscritto dell'esercente la patria potestà come previsto dalla normativa vigente).

I soggetti di cui al precedente comma devono impegnarsi a garantire un adeguato trattamento e mantenimento dell'animale presso la propria abitazione o in altro luogo segnalato. L'ambiente dovrà essere idoneo ad ospitarlo in relazione alla taglia, alle esigenze proprie della razza, assicurando le previste vaccinazioni e cure veterinarie.

Non saranno ammesse domande di coloro nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta per maltrattamenti ad animali di cui agli artt. 544 bis, 544 ter, 544 quarter e 544 quinquies del codice penale.

I soggetti di cui al primo comma del presente articolo devono prestare il consenso agli uffici comunali preposti o ad altri soggetti delegati a far visionare il cane, anche senza preavviso, allo scopo di accertare la corretta tenuta dell'animale.

Dal momento dell'adozione sono trasferiti all'adottante tutti gli obblighi e le responsabilità del proprietario di animali ai sensi delle leggi vigenti con relativa iscrizione all'anagrafe canina.

Art. 3 - Modalità di adozione

Tutti i cani randagi di proprietà del Comune di Valderice, ospitati presso il rifugio comunale o strutture convenzionate, possono essere adottati da privati che ne facciano richiesta in possesso dei requisiti dell'articolo precedente.

Gli interessati ad ottenere l'adozione dovranno presentare istanza scritta utilizzando il modello predisposto dagli uffici comunali competenti che, previa valutazione, emetteranno apposito provvedimento di autorizzazione all'adozione.

L'adozione potrà essere autorizzata soltanto dopo i necessari controlli di competenza del servizio veterinario dell'ASP, a carico del Comune di Valderice, che accertino l'effettivo stato sanitario dell'animale.

Prima dell'affidamento sarà compilata una scheda di adozione che identificherà il cane dal punto di vista descrittivo, con foto e microchip da allegare all'autorizzazione.

Art. 4 - Agevolazioni

Ai cittadini che adottano cani randagi di proprietà del Comune ed ospitati presso il rifugio comunale o strutture convenzionate sono riconosciute le agevolazioni previste a tal uopo nei limiti delle previsioni dei regolamenti comunali.

In caso di inadempienza all'obbligo di custodire e di mantenere l'animale in buone condizioni, il beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo ricevuto o comunque del suo controvalore monetario.

Art. 5 - Controlli e revoca dell'adozione

L'Ufficio comunale preposto potrà verificare periodicamente, anche con l'ausilio della Polizia Municipale o tramite associazioni per la tutela degli animali appositamente autorizzate dall'Ente, le condizioni di detenzione del cane.

Nel caso venisse accertato il maltrattamento dell'animale, si provvederà ad inoltrare denuncia ai sensi di legge e a revocare l'adozione, disponendo il ricovero del cane presso il rifugio comunale o strutture convenzionate ed a richiedere la restituzione delle eventuali agevolazioni percepite.

Art. 6 - Cessione del cane adottato

L'adottante si impegna a non cedere l'animale, se non previa autorizzazione rilasciata dall'ufficio comunale competente e preventiva segnalazione al servizio veterinario dell'ASP di Trapani.

Nel caso di cessione dell'animale spetteranno al cessionario le agevolazioni di cui al precedente art. 4 eventualmente non ancora percepite dal precedente adottante.

Art. 7 - Decesso o smarrimento del cane adottato

Nel caso di decesso o smarrimento dell'animale, l'adottante dovrà darne tempestiva comunicazione scritta (non oltre le 24 ore) al competente Ufficio comunale.

In caso di decesso avvenuto per morte violenta o per avvelenamento l'adottante dovrà darne comunicazione immediata alla ASP di Trapani al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dalle vigenti norme.

Art. 8 - Trasferimento di residenza dell'adottante

In caso di cambio di residenza dell'adottante quest'ultimo è tenuto a dare comunicazione scritta al Comune di Valderice del nuovo domicilio ed all'ASP in cui è ubicato.

Art. 9 – Pubblicità per l'adozione

Il Comune adotta tutte le forme di pubblicità (sito web, manifesti, volantini, mass-media, iniziative presso le scuole, manifestazioni, etc...) che riterrà idonee per incentivare l'adozione degli animali.

Art. 10 - Casi non previsti dal presente regolamento

Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

1. le leggi e i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
2. lo Statuto comunale;
3. gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili.